

Il contratto di espansione

Il contratto di espansione è un ammortizzatore sociale che riguarda le imprese che hanno più di 250 dipendenti e sono interessate da azioni di reindustrializzazione e riorganizzazione che prevedano anche la modifica dei processi aziendali con conseguente esigenza di adeguare le competenze professionali dei lavoratori.

Condizione necessaria per utilizzare il prepensionamento è, oltre alla stipula in sede governativa del contratto di espansione, la sottoscrizione di un accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali.

Sono interessati esclusivamente i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia (con 20 anni di contributi) o della pensione anticipata.

Qui di seguito un approfondimento sul tema.

Contratto di espansione e indennità mensile

Come i più attenti dei nostri lettori sanno già, la Legge di Bilancio per il 2021 ha operato una “riverniciatura” delle norme sul contratto di espansione introdotte dal decreto legislativo n.148/2015 e che riguardano il meccanismo con il quale le aziende possono procedere alla modifica dei processi aziendali, ai fini di un progresso e di uno sviluppo tecnologico dell'attività svolta, nonché ad un ringiovanimento dei propri organici.

Uno degli aspetti più importanti del contratto di espansione è quello che attiene ad una forma di prepensionamento dei lavoratori delle aziende che intendono avvalersi di tale contratto.

In una recentissima [circolare \(è la n.48/2021\)](#) l'INPS ha riepilogato condizioni, requisiti e benefici per questo tipo di pensionamento anticipato che, a meno di possibili proroghe, scadrà il 31 dicembre 2021.

Ecco, in breve, cosa c'è da sapere su questo prepensionamento.

Requisiti

Condizione necessaria per utilizzare il prepensionamento è, oltre alla stipula in sede governativa del contratto di espansione, la sottoscrizione di un accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali.

Occorre, poi, la successiva adesione del lavoratore con contratto a tempo indeterminato (anche dirigenti) che decide di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021.

Ulteriore requisito è la dimensione dell'azienda: possono, infatti, stipulare il contratto di espansione solo le aziende con almeno 250 dipendenti..

Indennità mensile

Per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia (con 20 anni di contributi) o della pensione anticipata, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, è prevista un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro (*l'importo è determinato dall'INPS*).

Gli eventuali benefici pensionistici previsti da specifiche disposizioni legislative (maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto da soggetti portatori di invalidità superiore al 74%, benefici per esposizione all'amianto, ecc.) devono essere valutati ai fini del diritto e della determinazione dell'importo pensionistico.

Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione sono utili anche i periodi contributivi maturati all'estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione

comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE –*Spazio Economico Europeo*) e in Paesi legati all'Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l'accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali. È utile la contribuzione versata nel Regno Unito sia ante che post il 31 dicembre 2020.

Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto (la cosiddetta "contribuzione correlata").

Attenzione ad una condizione particolare: lo "scivolo", intendendo per tale l'abbuono dei 5 anni di cui abbiamo appena parlato, non può essere utilizzato ad altre forme di pensionamento diverse dalla pensione anticipata ordinaria e dalla pensione di vecchiaia.

Ciò significa, in parole povere, che l'abbuono non è utile

- a) per la pensione in regime di Quota 100,
- b) per la pensione con l' "Opzione Donna",
- c) per la pensione anticipata contributiva "pura" a 64 anni,
- d) per pensione anticipata per i lavoratori precoci,
- e) per la pensione in regime di cumulo ex legge 232/2016;
- f) per l'APE sociale.

Per accertare se il diritto a pensione è maturato entro i cinque anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro, l'INPS considererà gli aumenti della speranza di vita stimati secondo lo scenario demografico ISTAT 2018.

E', però, prevista una clausola di protezione dagli effetti di un eventuale innalzamento dei requisiti pensionistici.

E', poi, da ricordare che la prestazione è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo.

La gestione dell'indennità mensile è del tutto simile all'ISO pensione.

La prestazione sarà, dunque, corrisposta per 13 mensilità e non essendo una pensione vera e propria non potranno applicarsi su di essa le trattenute per il pagamento degli oneri (es. riscatto, ricongiunzioni, cessioni del quinto); non forma oggetto di perequazione annua; non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia; non è prevista l'attribuzione delle prestazioni collegate al reddito, viene tassata come reddito da lavoro dipendente e, infine, non è reversibile.

In caso di decesso del titolare di indennità mensile, ai superstiti spetta, però, la pensione indiretta, in base alle disposizioni vigenti in ciascuna forma pensionistica, tenendo conto anche dell'eventuale c.d. contribuzione correlata versata dal datore di lavoro fino alla data del decesso.

L'indennità mensile è riconosciuta anche in favore dei titolari di assegno ordinario di invalidità (*legge n. 222/1984*), a condizione che gli stessi, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, avendo maturato il requisito minimo contributivo pari a 20 anni.

Da ultimo è necessario ricordare che entro la data di scadenza dell'indennità mensile, il lavoratore ha l'onere di presentare domanda di pensione secondo le consuete modalità, non essendo prevista la trasformazione d'ufficio di tale prestazione in pensione ordinaria

Contribuzione correlata

Circa la contribuzione correlata (sono, come abbiamo detto, i contributi previdenziali versati dal datore di lavoro e utili al conseguimento del diritto) vi è una differenza a seconda se si acceda alla pensione di vecchiaia o alla pensione agevolata.

Nel caso della pensione di vecchiaia, il datore di lavoro corrisponde, per il tramite dell'INPS, al lavoratore solo l'indennità mensile in misura pari alla pensione maturata al momento della risoluzione del rapporto di lavoro senza versare alcun contributo e il costo del prepensionamento è sgravato di un bonus corrispondente alla NASpl a cui teoricamente il lavoratore avrebbe avuto diritto.

Nel caso, invece, in cui il primo ingresso a pensione coincida con la pensione anticipata, l'azienda deve versare anche la c.d. contribuzione correlata nella misura fissata per il calcolo della Naspi, cioè sulla media degli ultimi quattro anni con uno sconto corrispondente al valore della contribuzione figurativa Naspi che sarebbe stata riconosciuta al lavoratore.

Per garantire il fatto che il datore di lavoro assolva agli oneri (indennità e contribuzione correlata ove prevista) mensilmente all'INPS è necessaria la stipula di una polizza di fideiussoria bancaria fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia o anticipata.

Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande
il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"